

## STATUTO

### TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

#### Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- L'Associazione riconosciuta denominata "Accademia della Legalità", di seguito indicata come "AdL", quale Ente del Terzo Settore (ETS) e regolata ai sensi del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (da qui indicato come Codice del Terzo Settore) e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
- La sede legale dell'AdL è in Roma, il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria.
- L'AdL ha durata illimitata.
- 

#### Art. 2 SCOPO

AdL è un'Associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

AdL si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### Art. 3 FINALITÀ

AdL si costituisce per svolgere attività di interesse generale perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

AdL si avvale in maniera prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati.

AdL esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) con particolare riferimento alle attività riportate alle lett. d); e); f); g); i); j); k); l); o); p); q); s); t); u); v); w); y); z); e di seguito riportate:

*d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

*e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*

UNIVERSITÀ  
SIS  
AV  
P=la Vegliantini

*f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

*g) formazione universitaria e post-universitaria;*

*i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

*j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*

*k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

*l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

*o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*

*p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

*Paola Veglianta*

*q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*

*s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*

*t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*

*u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività' di interesse generale a norma del presente articolo;*

*v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

*w) promozione e tutela dei diritti mani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

*y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*

*z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.».*

Nello specifico AdL persegue le seguenti finalità:

a) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti, le scuole, le università e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi e corruttivi e ai poteri occulti, in attività di prevenzione, di ricerca in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime delle mafie e di terrorismo nazionale ed internazionale, e nell'educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e responsabile, al rispetto e tutela dell'ambiente;

*Paola Veglianta*



per la tutela dei propri diritti anche allo scopo di promuovere giudizi, o partecipare a giudizi che abbiano per oggetto fatti lesivi dell'integrità fisica, psichica o morale dei cittadini, avvenuti in occasione di episodi di terrorismo comune, politico o religioso o di altri reati a sfondo politico o religioso. L'Associazione nell'espletamento delle sue mansioni potrà usufruire oltre che dei contributi degli associati, anche di quelli erogati da Enti privati e pubblici (UE, Provincia, Regione, Stato, Comuni e loro consorzi ed Associazioni, etc...)

AdL, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis c.p. e per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso e terroristicò.

Potrà altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all'art. 416 ter del codice penale. AdL, sempre per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti contro la pubblica amministrazione, per i reati di corruzione e per tutti i delitti commessi al fine di agevolare direttamente e/o indirettamente fatti di corruzione. Potrà altresì promuovere azione civile per il risarcimento del danno.

potrà inoltre costituirsi, per il raggiungimento dei propri fini sociali, parte civile nei processi penali per i reati in materia ambientale, in condivisione con le associazioni ambientaliste aderenti. AdL, ancora, potrà costituirsi parte civile nei processi penali per tutti i reati in materia di violazioni dei diritti umani.

#### **Art. 4 ATTIVITA'**

AdL persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio, quali a puro titolo esemplificativo:

- a) Organizzare iniziative culturali di approfondimento, di ricerca e di informazione sul fenomeno mafioso o terroristicò e sulle relative strategie di contrasto ad esso;
- b) Pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità di AdL;
- c) Elaborare un piano educativo generale all'interno del quale organizzare corsi di formazione per insegnanti, studenti, pubblici dipendenti, amministratori locali, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della legalità, dell'etica della responsabilità, della solidarietà, della nonviolenza e della tutela dell'ambiente;
- d) Raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata sulle mafie, terrorismo e le possibili strategie per combatterle;
- e) Coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno mafioso e terroristicò e della lotta ad esso, nei diversi contesti;
- f) Redigere periodicamente, sulla base dei risultati dell'attività di cui al punto e) e di ogni altro materiale disponibile, una o più relazioni sull'evoluzione del

*Paola Veglianta*

fenomeno mafioso e terroristico e delle conseguenti risposte sociali e istituzionali di contrasto;

- g) Attivare una rete informativa interattiva tra gli associati;
- h) Promuovere azioni giurisdizionali civili o amministrative e penali in caso di violazione delle norme e dei principi posti a tutela della persona, dei valori e delle materie che costituiscono finalità dell'associazione;
- i) Realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;
- j) Promuovere scambi e gemellaggi tra i soggetti aderenti all'Associazione;
- k) Organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi;
- l) Organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura della legalità;
- m) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, sia con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, sia con riferimento a quei beni di significativo valore nel perseguimento degli scopi sociali.
- n) Svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, attraverso richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le attività proprie di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- o) Studio e realizzazione di progetti che abbiano un fine per la protezione personale;
- p) Organizzare e promuovere la tradizione e storia militare Italiana;

AdL, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate e che possano favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri aderenti ed il loro radicamento sociale e culturale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

L'Ufficio di Presidenza è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

AdL potrà inoltre aderire ad iniziative e partecipare ad altri E.T.S. o altri Enti senza scopo di lucro e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

## Art. 5 I VOLONTARI

AdL si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, AdL è gratuita dai propri associati. o delle persone aderenti agli enti associati, per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

*Ufficio di Presidenza*  
*Paolo*



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate da AdL le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro eventuali limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

---

## TITOLO II - ADESIONE ALL'ACCADEMIA DELLA LEGALITÀ'

---

### **Art. 6 NUMERO E TIPOLOGIA DI SOCI**

Possono essere Soci di AdL i soggetti collettivi in forma di Associazione di Promozione Sociale, che operano a livello locale o nazionale, aventi sede in Italia o in altri Paesi e che perseguono finalità non lucrative analoghe e compatibili con quelle di AdL.

L'Ufficio di Presidenza di AdL potrà ammettere in qualità di Socio anche altre tipologie di soggetti collettivi, in base a specifiche situazioni particolarmente meritevoli in relazione alle finalità di AdL, nel rispetto di quanto indicato all'art. 35 c.3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Possono essere Soci le persone fisiche, ovunque residenti.

Il numero dei Soci è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

E' vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

L'adesione dei soggetti associativi di livello nazionale, regionali, provinciali, territoriali e di base che possono aderire con specifico atto, con le modalità previste dall'articolo 7 del presente Statuto.

Nessun Socio di AdL e nessun organismo territoriale può assumere il nome di AdL, che resta riservato all'associazione come tale.

L'Assemblea dei Soci potrà regolamentare le modalità di adesione che facilitino le procedure, anche con l'utilizzo di strumenti informatici.

### **Art. 7 ADESIONE DEI SOGGETTI COLLETTIVI**

La Domanda di Adesione, da parte di soggetti collettivi, dovrà essere presentata all'Ufficio di Presidenza che ne valuterà la richiesta, dopo avere acquisito i pareri di cui agli articoli 14 (Assemblee regionali) e 15 (Assemblee provinciali).

Il Regolamento dell'associazione, approvato dall'Assemblea nazionale, indica le procedure per l'adesione dei soggetti collettivi.

UNIVERSITÀ  
SISMA  
Verifica  
Polo

La Domanda di Adesione deve includere la dichiarazione di riconoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La quota associativa ha validità annua, ed è stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza si pronuncia sulla Domanda di Adesione, secondo criteri non discriminatori, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, e coerentemente rispetto ai valori e principi di AdL, entro 60 giorni dalla sua presentazione. La Domanda di Adesione si intende accolta qualora entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento motivato dell'Ufficio di Presidenza. Una volta accolta la Domanda, a seguito del riscontrato versamento della quota associativa, viene iscritto il nuovo Socio nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della Domanda, da comunicarsi in forma scritta, l'interessato potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà nei termini indicati nell'ultimo comma dell'art. 24 in forma scritta e motivata.

## **Art. 8 ADESIONE DELLE PERSONE FISICHE**

La Domanda di Adesione, da parte delle persone fisiche, dovrà essere presentata al Referente territoriale (regionale, provinciale o di presidio) di riferimento. L'adesione avviene, contestualmente alla Domanda, tramite rilascio di una tessera numerata e previa corresponsione della quota associativa deliberata annualmente dall'Ufficio di Presidenza. Il Socio ammesso viene iscritto nel libro dei Soci ad opera dell'Ufficio di Presidenza, a cui il Referente Territoriale invia i dati dei nuovi Soci persone fisiche con cadenza mensile.

In caso di rigetto della Domanda, da comunicarsi in forma scritta da parte del Referente del coordinamento territoriale a cui si è rivolta la Domanda, previo parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza, l'interessato potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà in forma scritta e motivata nei termini indicati dall'ultimo comma dell'art. 24.

## **Art. 9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i Soci hanno uguali diritti:

- a) Essere informati su tutte le attività e le iniziative di AdL
- b) Avere l'elettorato attivo e passivo con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti approvati dall'Assemblea nazionale
- c) Esaminare i libri sociali all'interno della sede dell'associazione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto all'art.27 ed eventualmente dai regolamenti approvati dall'Assemblee Nazionale.

I doveri dei soci sono i seguenti:

- a) Rispettare le norme dello Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) Porre in essere comportamenti e relazioni coerenti con i valori e i principi di AdL;
- c) Versare la quota associativa annua deliberata dall'Ufficio di Presidenza.

## **Art. 10 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

*Per la Vigilanza*



L'Ufficio di presidenza può deliberare, dopo avere acquisito il parere del Referente regionale di cui all'art. 14, anche su proposta, di un Socio o di una istanza di un coordinamento territoriale l'esclusione di un Socio, nei seguenti casi:

- a) inadempienza agli obblighi associativi previsti da Statuto e Regolamenti approvati dall'Assemblea nazionale;
- b) assunzione di comportamenti incompatibili e/o incoerenti con le finalità ed i valori di AdL.

Il Socio escluso, ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, che deciderà in forma scritta e motivata nei termini indicati all'ultimo comma dell'art. 24.

Le quote associative non sono rimborsabili, né rivalutabili né trasmissibili.

I Soci che abbiano cessato di appartenere a AdL non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

A seguito di delibera di esclusione viene cancellato il nome del Socio ad opera dell'Ufficio di Presidenza dal libro dei Soci.

E' prevista la decadenza automatica del socio per il mancato versamento della quota associativa entro il 31/3 di ogni anno solare, ferma restando la possibilità di avanzare nuova Domanda di adesione successivamente a tale termine.

## **Art. 11 AMICI SOSTENITORI**

Gli Amici Sostenitori sono soggetti collettivi di qualunque natura, purché Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che, in base alla loro sensibilità e missione decidano di condividere i principi e i valori di AdL, di dare un contributo al raggiungimento delle sue finalità e di promuoverne le attività e la mission, pur non avendo i requisiti per diventare Soci.

Gli Amici Sostenitori contribuiscono, con le loro specificità, alle attività di AdL permettendone un rafforzamento a livello territoriale, nazionale e internazionale.

Per diventare Amici Sostenitori è necessario avanzare all'Ufficio di Presidenza una apposita Richiesta, e versare il contributo di ammissione annuo, nella misura stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza. Le modalità operative di presentazione della Richiesta sono declinate nel regolamento, approvato dall'Assemblea Generale.

L'Ufficio di Presidenza si pronuncia sulla Richiesta dell'aspirante Amico Sostenitore, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti, entro 60 gg dalla sua presentazione. La Richiesta si intende accettata se entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento motivato dell'Ufficio di Presidenza.

Gli Amici Sostenitori partecipano in qualità di invitati alle assemblee (nazionali e territoriali) di AdL, con la possibilità di contribuire al dibattito e al confronto, anche fornendo pareri consultivi sugli specifici punti all'ordine del giorno.

L'Ufficio di Presidenza delibera l'esclusione di un Amico Sostenitore nel caso di assunzione di comportamenti/deliberazioni/relazioni incompatibili e/o incoerenti con le finalità e i valori di AdL.

*Paola Veglianta*

## TITOLO III - ORGANI

### Art. 12 ORGANI

Gli organi dell'Associazione AdL sono i seguenti:

- a) Assemblea nazionale;
- b) Assemblee regionali, Coordinamenti regionali, Referenti Regionali, Referenti Regionali della memoria e Segreteria regionale;
- c) Assemblee provinciali, Coordinamenti provinciali, Referenti Provinciali e, laddove eletti, Referenti Provinciali della memoria;
- d) Presidi, Referenti dei presidi;
- e) Ufficio di Presidenza;
- f) Presidente;
- g) Consulta dei Referenti Regionali;
- h) Collegio dei Sindaci Revisori, con funzioni di controllo contabile e di verifica della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
- i) Collegio dei Garanti;
- l) Presidente/i onorario/i, se nominato/i.

Solo i Soci di AdL possono rivestire una delle cariche all'interno degli organi su indicati, ad eccezione del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Garanti i cui componenti possono essere scelti anche tra non Soci di AdL.

A maggior tutela dei valori associativi di cui all'articolo 2 dello Statuto tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di incarichi di rappresentanza partitica e/o politica. Nessun rappresentante istituzionale può essere eletto ad una carica sociale di AdL.

### Art. 13 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea è il massimo organo dell'ADL.
2. Essa è composta dai delegati delle Sezioni Aderenti, rappresentate da:
  - Sezione composta da soci fino ad un massimo di 70: Presidente di Sezione;
  - Sezione composta da 71 a 150 soci: Presidente di Sezione, Commissario di Sezione;
  - Sezione composta da 151 a 250 soci: Presidente di Sezione, Commissario di Sezione e 1 delegato;
  - Sezione composta da 251 a 400 soci: Presidente di Sezione, Commissario di Sezione e 2 delegati;
  - Sezione composta da 401 soci in su: Presidente di Sezione, Commissario di Sezione e 3 delegati.

All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto, secondo le modalità stabilite al Regolamento, i rappresentanti, o i loro delegati, dei Soci soggetti collettivi indicati all'art. 6, coloro che sono stati nominati negli organi, di cui all'art. 12 del presente Statuto - ad esclusione dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori, del Collegio dei Garanti e dell'Ufficio di Presidenza - e i delegati dei Soci individuali nominati secondo procedure indicate nel Regolamento.

*Roberto Vegliani*



Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.

Ciascun Socio può rappresentare al massimo tre Soci.

Gli Amici Sostenitori sono invitati all'assemblea, e vi partecipano senza diritto di voto.

L'intervento in Assemblea, se prevista questa possibilità in fase di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

L'Assemblea è aperta al pubblico.

L'Assemblea nazionale si riunisce almeno 1 volta all'anno, su convocazione del Presidente, per:

- a) la valutazione del programma svolto;
- b) la definizione di nuovi programmi di lavoro;
- c) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è inoltre convocata:

- a) per iniziativa del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno;
- b) su istanza di almeno un 1/10 dei suoi componenti con diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata per delega, la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, siano presenti o rappresentati per delega almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Le decisioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, presenti in Assemblea per le modifiche dello statuto e dei 3/4 dei soci totali per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà pervenire ai Soci almeno otto giorni prima della data stabilita, la convocazione può essere inviata, oltre che a mezzo posta, anche mediante e-mail e fax.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono i seguenti:

- a) definire le linee programmatiche dell'attività di AdL e individuare le campagne tematiche;
- b) nominare e revocare gli organi nazionali: il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente/i onorario/i, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Garanti;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di AdL presentati annualmente dal Tesoriere;
- d) approvare e modificare il Regolamento dei lavori assembleari, oltre ad eventuali ulteriori regolamenti per il funzionamento dell'associazione
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

UNIVERSITÀ  
SISTEMI  
PUBBLICITÀ  
VEGLIANZA  
PUBBLICITÀ

f) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto;

compiti dell'Assemblea straordinaria sono i seguenti:

- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

## Art. 14 ASSEMBLEE REGIONALI

All'Assemblea regionale partecipano tutti Soci e gli Amici Sostenitori aventi sede legale o residenza nella Regione.

All'Assemblea regionale hanno diritto di voto i Soci soggetti collettivi indicati all'art. 6 operanti a livello locale o regionale, i Referenti dei Presidi, il Referente Regionale, il Referente Regionale della memoria, la segreteria regionale, i Referenti Provinciali e, laddove eletti, i Referenti Provinciali della memoria, i delegati dei Soci singoli eletti sulla base del regolamento. Hanno diritto di voto in Assemblea coloro che sono regolarmente iscritti nel libro dei Soci da almeno 3 mesi con riferimento alla data di convocazione dell'Assemblea.

Sono invitati all'assemblea, e vi partecipano senza diritto di voto, gli Amici Sostenitori operanti nel territorio regionale.

L'Assemblea regionale si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

Essa è convocata e presieduta dal Referente Regionale o da un suo delegato. L'Assemblea è inoltre convocata su istanza di un 1/1 O dei suoi componenti con diritto di voto. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà pervenire ai Soci almeno 8 giorni prima della data stabilita. La convocazione può essere inviata tramite posta, mail o fax.

I compiti dell'Assemblea regionale sono:

- a) decidere iniziative da svolgere a livello regionale o da proporre agli organi nazionali;
- b) coordinare e verificare l'andamento delle campagne nazionali a livello regionale;
- c) eleggere il Referente regionale il quale dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, per non oltre tre mandati a decorrere dall'approvazione del precedente Statuto (2015), fatta salva () la facoltà dell'Assemblea regionale di revocarlo prima della scadenza del mandato;
- d) eleggere su proposta dei familiari iscritti a AdL nella regione di appartenenza, il Referente Regionale della memoria il quale dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, per non oltre tre mandati a decorrere dall'approvazione del precedente Statuto (2015), fatta salva la facoltà dell'Assemblea regionale di revocarlo e fatta salva la facoltà dei familiari - regolarmente iscritti a AdL nella regione di appartenenza - di proporre all'Assemblea regionale di revocarlo prima della scadenza del mandato;
- e) eleggere la segreteria regionale, proposta dal Referente Regionale, la quale dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, fatta salva la facoltà dell'Assemblea regionale di revocarla prima della scadenza del mandato.

UNIVERSITÀ  
SISTEMI  
VERGILIANA  
P. B.

Ogni Socio regionale può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata trami e posta, mail o fax, all'Ufficio di Presidenza che deve esprimere parere, secondo le modalità definite dall'apposito regolamento.

Il Referente Regionale ha il compito di:

- a) convocare e presiedere le riunioni delle Assemblee regionali e del Coordinamento regionale;
- b) rappresentare AdL nelle relazioni con Enti e istituzioni locali e nei rapporti con i media;
- c) coordinare le attività che l'associazione svolge, anche attraverso i Referenti provinciali, a livello regionale e l'attuazione delle decisioni assunte dalle istanze nazionali;
- d) coordinare, in caso di assenza del Referente Provinciale, percorsi formativi e conoscitivi per la nascita dei Presidi;
- e) verificare, in caso di assenza del Referente Provinciale, i patti di Presidio;
- f) comunicare all'Ufficio di Presidenza la nascita del Coordinamento provinciale entro un mese dalla sua costituzione, indicando territorio di riferimento e i recapiti del Referente; dare tempestiva comunicazione di ogni modifica o situazione di particolare rilevanza;
- g) comunicare all'Ufficio di Presidenza la nascita del Presidio entro 15 giorni dalla sua costituzione, indicando intitolazione, territorio di riferimento, elenco dei Soci e degli Amici Sostenitori, e i recapiti del Referente; dare tempestiva comunicazione di ogni variazione di particolare rilevanza;
- h) proporre all'Assemblea regionale i componenti della Segreteria regionale;
- i) esprimere parere sulle candidature presentate per Referente Provinciale o di Presidio, acquisendo il parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza;
- j) sospendere il Referente Provinciale sentito l'Ufficio di Presidenza, qualora non siano attuati gli indirizzi generali regionali e dell'Ufficio di Presidenza;
- k) sospendere il Referente del Presidio, coordinandosi col Referente Provinciale, qualora non siano attuati gli indirizzi generali provinciali, regionali e dell'Ufficio di Presidenza;
- l) revocare la sospensione del Referente Provinciale, qualora siano sanati o risolti i motivi della sospensione;
- m) riconvocare il Presidio il cui referente è stato revocato per la nuova elezione, qualora siano sanati o risolti i motivi indicati all'art.14;
- n) determinare la chiusura del Presidio, che sarà ratificata dall'Ufficio di Presidenza;
- o) esprimere parere sulle richieste di adesione di nuovi gruppi o associazioni di livello regionale;
- p) esprimere su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, valutazioni su eventuali donazioni, lasciti, offerte di servizi a titolo gratuito, interventi finanziari a sostegno dell'attività istituzionale pervenute a AdL da soggetti economici della regione.
- q) esprimere, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, un parere sull'intenzione di procedere con l'esclusione di un Socio.

La Segreteria regionale è composta dal Referente Regionale, dal Referente Regionale della memoria e dai Referenti Provinciali, che ne sono membri di diritto,

*Roberto Veglianta*

e da 1 a 5 Soci singoli, proposti dal Referente Regionale, Soci eletti dall'Assemblea regionale, avendo riguardo delle differenze di genere. La Segreteria regionale nomina al suo interno un Coordinatore di segreteria su proposta del Referente Regionale.

Il Coordinatore di segreteria ha il compito di coadiuvare il Referente Regionale nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare per quanto riguarda le attività affidate alla Segreteria regionale. La Segreteria regionale propone all'Assemblea regionale priorità, attività e campagne da svolgere nel territorio, in coerenza con le linee di indirizzo dell'Assemblea nazionale.

La Segreteria regionale esegue le linee di indirizzo e di azione assunte dall'Assemblea regionale coordinando, organizzando e raccordando le attività nelle singole province.

L'Assemblea regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto.

## Art. 15 ASSEMBLEE PROVINCIALI

All'Assemblea provinciale partecipano tutti i Soci e gli Amici Sostenitori aventi sede o residenza nella Provincia e il Referente Regionale.

All'Assemblea provinciale hanno diritto di voto i Soci soggetti collettivi indicati all'art. 5 operanti a livello locale o provinciale, il Referente Provinciale, il Referente Provinciale della memoria, laddove eletto, i Referenti dei Presidi e i delegati dei Soci singoli eletti sulla base del regolamento. Hanno diritto di voto in Assemblea coloro che sono regolarmente iscritti nel libro dei Soci da almeno 3 mesi con riferimento alla data di convocazione dell'Assemblea.

Sono invitati all'Assemblea provinciale, e vi partecipano senza diritto di voto, gli Amici Sostenitori operanti nel territorio provinciale.

L'Assemblea provinciale si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

Essa è convocata e presieduta dal Referente Provinciale o da un suo delegato.

L'Assemblea è inoltre convocata su istanza di un 1/1 O dei suoi componenti con diritto di voto. La convocazione, contenente la proposta di ordine del giorno, dovrà pervenire ai Soci almeno 8 giorni prima della data stabilita, in modo da consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche. La convocazione può essere inviata tramite posta, mail o fax.

I compiti dell'Assemblea provinciale sono:

- a) decidere iniziative da svolgere a livello provinciale o da proporre agli organi regionali;
- b) coordinare e verificare l'andamento delle campagne regionali e nazionali a livello provinciale;
- c) eleggere il Referente Provinciale il quale dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, per non oltre tre mandati a decorrere dall'approvazione del

UNIVERSITÀ  
SIS  
Pola Vigilante



precedente Statuto (2015), fatta salva facoltà dell'Assemblea provinciale di revocarlo prima della scadenza del mandato.

d) eleggere, su proposta dei familiari iscritti a AdL nella provincia di appartenenza, in base ai criteri definiti nel Regolamento, il Referente Provinciale della memoria il quale dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, per non oltre tre mandati a decorrere dall'approvazione del precedente Statuto (2015), fatta salva la facoltà dell'Assemblea provinciale di revocarlo e fatta salva la facoltà dei familiari - regolarmente iscritti a AdL nella provincia di appartenenza - di proporre all'Assemblea provinciale di revocarlo prima della scadenza del mandato.

Ogni Socio provinciale può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata tramite posta, mail o fax, all'Ufficio di Presidenza e al Referente Regionale che devono esprimere parere, secondo le modalità definite dall'apposito regolamento.

Il Referente Regionale deve esprimere il proprio parere sulla candidatura e acquisire il parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza e trasmetterlo alla segreteria regionale.

Il Referente Provinciale, componente di diritto della Segreteria regionale, ha il compito di:

- a) presiedere le riunioni delle Assemblee provinciali e del Coordinamento provinciale;
- b) rappresentare AdL nelle relazioni con Enti e istituzioni locali e nei rapporti con i media;
- c) coordinare le attività che l'associazione svolge a livello provinciale e l'attuazione delle decisioni assunte dalle istanze regionali e nazionali;
- d) coordinare i percorsi formativi e conoscitivi per la nascita dei Presidi;
- e) verificare i patti di Presidio;
- f) comunicare alla Segreteria regionale la nascita del Presidio entro 15 giorni dalla sua costituzione, indicando intitolazione, territorio di riferimento, elenco dei membri e recapiti del Referente; deve dare tempestiva comunicazione di ogni modifica o situazione di particolare rilevanza;
- g) esprimere parere al Referente Regionale sulle candidature presentate per Referente di Presidio, acquisendo inoltre il parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza;
- h) esprimere parere al Referente Regionale circa la revoca del Referente di Presidio, e la nomina del facente funzioni indicato all'art. 17, qualora non siano attuati gli indirizzi generali provinciali, regionali e dell'Ufficio di Presidenza;
- i) esprimere parere al Referente Regionale sulla possibilità di riconvocare il Presidio per procedere alla elezione del Referente dopo l'attività del facente funzioni -qualora siano sanati o risolti i motivi indicati all'art.17;
- j) esprimere parere al Referente Regionale circa la chiusura del Presidio, che sarà ratificata dall'Ufficio di Presidenza;
- k) esprimere parere al Referente Regionale sulle richieste di adesione di nuovi gruppi o associazioni locali presenti sul territorio provinciale;

L'Assemblea provinciale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza

UNIVERSITÀ  
P. della Vigilanza

assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto.

## **Art. 16 ARTICOLAZIONI TERRITORIALI**

Le Assemblee regionali e provinciali hanno la facoltà, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi, centri diretti di imputazione di diritti e obblighi, in qualità di articolazioni territoriali di AdL. I criteri valutativi, autorizzativi e di gestione utilizzati a tal fine dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale, in cui si fa riferimento alle necessità di sviluppo sul territorio ed alle regole di coordinamento con AdL. Riguardano quindi: il numero dei Soci ed Amici Sostenitori, le attività svolte, la capacità di coinvolgimento delle realtà locali presenti, le opportunità di raccolta fondi per lo sviluppo delle attività locali di AdL, la capacità e le competenze per la gestione dell'autonomia amministrativa (che sarà dimostrata attraverso un bilancio preventivo e consuntivo e report periodici come definito nell'apposito regolamento).

In nessun caso AdL risponde delle obbligazioni assunte dalle articolazioni territoriali, a meno di esplicita diversa delibera dell'Ufficio di Presidenza.

L'autorizzazione potrà essere revocata dall'Ufficio di Presidenza in qualunque momento nel caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea nazionale, dall'Ufficio di Presidenza, e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità e del buon nome di AdL, a seguito di una formale contestazione e richiamo risultati infruttuosi. L'Ufficio di Presidenza, non oltre la sua prima riunione successiva alla delibera di ritiro dell'autorizzazione dell'articolazione territoriale, designa un Coordinatore, fornito di pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale dell'autonomia territoriale per procedere a quanto necessario per lo scioglimento/liquidazione dell'autonomia territoriale. Contro la decisione di revoca dell'Ufficio di Presidenza, le Assemblee territoriali possono ricorrere, entro 30 giorni, Collegio dei Garanti il quale deciderà, in forma scritta e motivata, nei termini stabiliti dall'ulti o comma dell'art. 24.

## **Art. 17 I PRESIDI**

I Presidi sono la presenza più prossima di AdL nelle comunità locali.

I Presidi perseguono i fini e gli obiettivi del presente Statuto oltre che quelli specifici individuati dall'Ufficio di Presidenza e dai coordinamenti regionali e provinciali di riferimento.

I Presidi fanno parte dei Coordinamenti e delle Assemblee provinciali, regionali e nazionali

I Presidi possono strutturarsi su base locale, comunale, intercomunale e possono nascere anche nelle scuole, nelle università e nei luoghi di lavoro.

I Presidi sono formati da aderenti a AdL.

La nascita del Presidio avviene attraverso un percorso formativo e conoscitivo di almeno quattro mesi coordinato dal Referente Provinciale o, in caso di sua assenza, dal Referente Regionale.

UNIVERSITÀ  
P=la Veglianta

I membri del costituente Presidio definiscono il proprio percorso e si impegnano a rispettare il \_ presente Statuto e il regolamento. I membri del costituente Presidio sottoscrivono il "patto di Presidio", documento che dovrà essere approvato dal Referente Provinciale o, in caso di sua assenza, dal Referente Regionale.

La firma del patto di Presidio, da parte dei membri del costituente Presidio e del Referente Provinciale o, in caso di sua assenza, dal Referente Regionale, costituisce momento formale di nascita del Presidio stesso.

Il patto di Presidio è verificato dal Referente Provinciale o, in caso di sua assenza, dal Referente Regionale, almeno una volta all'anno.

Il Presidio è intitolato a persone che si siano distinte nella lotta contro le mafie, le illegalità e per

l'affermazione della giustizia sociale e dell'uguaglianza e alle vittime innocenti della violenza mafiosa e di altre forme di violenza, dando priorità:

- a) alle vittime presenti nell'elenco di AdL;
- b) al legame con il territorio;
- c) al percorso che il Presidio vorrà portare avanti nel suo contesto di riferimento.

L'intitolazione è concordata con il Referente Provinciale della memoria o, in sua assenza, con il Referente Regionale della memoria o, in sua assenza, con il settore nazionale Memoria.

Entro 15 giorni dalla costituzione di un Presidio il Referente Regionale deve dare comunicazione scritta all'Ufficio di Presidenza della nascita del Presidio indicando intitolazione, territorio di riferimento, elenco dei membri, mail e numero di telefono del Referente di Presidio.

Il Referente Regionale deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza di ogni variazione o questione di particolare rilevanza.

I membri del Presidio eleggono, al proprio interno, il Referente del Presidio, salva la possibilità di revoca da parte dei membri del Presidio stesso.

Il Referente del Presidio ha il compito di:

garantire lo sviluppo nella realtà di riferimento delle priorità assunte da AdL a livello nazionale, regionale e provinciale;

coinvolgere gli enti che aderiscono a AdL nel territorio di riferimento nelle attività del Presidio;

coordinare i lavori del Presidio;

rappresentare il Presidio negli eventi pubblici;

interfacciarsi in maniera continuativa con il Referente Provinciale o, in caso di assenza, con il Referente Regionale, per informarlo preventivamente sulle iniziative, attività, progetti, cambiamenti e problematiche all'interno del Presidio;

partecipare alle Assemblee provinciali, regionali e nazionali con diritto di voto espresso dal Referente del Presidio.

I Soci del Presidio (singoli o rappresentanti dei soggetti collettivi) che intendano candidarsi a Referente del Presidio devono comunicare, per posta, mail o fax, la propria disponibilità al rispettivo Referente Provinciale e Regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento.



Il Referente Regionale e il Referente Provinciale devono esprimere un parere motivato sulla candidatura e acquisire il parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza di AdL.

Il referente del Presidio è eletto a maggioranza semplice, dura in carica 3 anni, con possibilità di rielezione, per non oltre tre mandati a decorrere dall'approvazione del precedente Statuto (2015). Nel caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea nazionale, dall'Ufficio di Presidenza, o degli altri organi eletti, e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità e del buon nome di AdL, a seguito di una formale contestazione e richiamo risultati infruttuosi, il referente del Presidio viene revocato dal Referente Regionale, sentiti il Referente Provinciale e l'Ufficio di Presidenza. Il Referente Regionale, previo parere dell'Ufficio di Presidenza nomina un facente funzioni del Referente di Presidio, con il compito di verificare le condizioni per riavviare le attività del Presidio e procedere alle elezioni di un nuovo Referente secondo quanto definito dal presente Statuto.

Nel periodo di presenza del facente funzioni del referente di Presidio è vietato al Presidio di portare avanti qualsiasi attività pubblica in nome e per conto di AdL.

Entro un periodo di tempo congruo, definito dal Referente Regionale, verificato che la situazione sia stata sanata e le problematiche superate, il Referente insieme al facente funzioni, e previo parere dell'Ufficio di Presidenza, procede alla convocazione del Presidio per la nomina del nuovo Referente.

Nel caso in cui i motivi della sospensione del Presidio persistano, e le problematiche non vengano superate, il Referente Regionale, sentito il Referente Provinciale, determina la chiusura del Presidio, che dovrà essere ratificata dall'Ufficio di Presidenza.

Per situazioni particolarmente complesse dovute ad un operato gravemente difforme dagli obiettivi di AdL e del presente Statuto, in ultima istanza, l'Ufficio di Presidenza ha la possibilità di decidere direttamente in merito.

Nel caso in cui i motivi della sospensione del Presidio persistano, e le problematiche non vengano superate, il Referente Regionale, sentito il Referente Provinciale, determina la chiusura del Presidio, che dovrà essere ratificata dall'Ufficio di Presidenza.

Per situazioni particolarmente complesse dovute ad un operato gravemente difforme dagli obiettivi di AdL e del presente Statuto, in ultima istanza, l'Ufficio di Presidenza ha la possibilità di decidere direttamente in merito.

## Art. 18 COORDINAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI

I coordinamenti regionali sono composti dai rappresentanti di tutti i Soci iscritti nella regione, di tutti gli Amici Sostenitori, nonché dai delegati dei Soci individuali, dal Referente Regionale, dalla segreteria regionale, dal Referente Regionale della memoria e, laddove eletti, dai Referenti provinciali della memoria, dai Referenti provinciali, dai Referenti dei Presidi.

I Coordinamenti regionali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Referente Regionale.

UNIVERSITÀ  
SISTEMI  
AVANTI  
PUBBLICITÀ  
E

I Coordinamenti provinciali sono composti dai rappresentanti di tutti i Soci iscritti nella provincia, e di tutti gli Amici Sostenitori, nonché dai delegati dei Soci individuali, dai Referenti provinciali, dai Referenti provinciali della memoria, laddove eletti e dai Referenti dei Presidi.

I Coordinamenti provinciali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Referente Provinciale.

Per ogni altra specificazione si rimanda al Regolamento.

I Coordinamenti (sia Regionali che Provinciali) si riuniscono tutte le volte che il Referente lo ritiene necessario per organizzare operativamente le attività di AdL sul territorio.

## **Art. 19 REFERENTE REGIONALE E REFERENTE PROVINCIALE DELLA MEMORIA**

Il ruolo di Referente Regionale e di Referente Provinciale della Memoria è ricoperto da un familiare di vittima innocente delle mafie Socio di AdL.

I Referenti regionali della Memoria sono eletti dall'Assemblea regionale su proposta dei familiari - soci di AdL - della regione di appartenenza, secondo le modalità previste nel Regolamento.

I Referenti provinciali della memoria sono eletti dall'Assemblea provinciale su proposta dei familiari -soci di AdL - della provincia di appartenenza, secondo le modalità previste nel Regolamento. La proposta di candidatura a Referente Regionale o provinciale della Memoria deve avvenire secondo le modalità previste dal presente Statuto per la candidatura dei Referenti territoriali.

## **Art. 20 CONSULTA DEI REFERENTI REGIONALI**

La Consulta dei Referenti regionali è un organo consultivo che si riunisce almeno quattro volte l'anno insieme all'Ufficio di Presidenza, su convocazione del Presidente che ne definisce l'ordine del giorno. Ne fanno parte di diritto i Referenti Regionali ed i referenti Regionali della Memoria.

eletti in base all'art. 14 del presente Statuto.

I ruoli della Consulta dei Referenti Regionali sono:

- raccordo tra Coordinamenti territoriali e Ufficio di Presidenza;
- ruolo consultivo sulle progettualità nazionali e sulle linee strategiche di AdL;
- condivisione stati di avanzamento dei progetti e delle campagne nazionali in corso;
- propositivo in merito alle azioni e agli obiettivi di AdL nei territori di riferimento;
- ruolo consultivo sulla determinazione delle quote associative per i Soci.

## **Art. 21 UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Ufficio di Presidenza è l'organo di amministrazione di AdL ed è composto dal Presidente, dal/i Presidente/i onorario/i e da un numero di membri compreso tra cinque e quindici, eletti dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione.

Ai membri dell'Ufficio di Presidenza si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

*Paola Veglianta*

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente via mail contenente il luogo, la data e l'indicazione dell'ordine del giorno, ed è costituito quando la maggioranza dei componenti è presente.

Le delibere dell'Ufficio di Presidenza sono assunte a maggioranza dei presenti. Le delibere dell'Ufficio di Presidenza sono tempestivamente annotate nel libro dei verbali delle adunanze dell'Ufficio di Presidenza.

In assenza del Presidente, le riunioni dell'Ufficio di Presidenza saranno presiedute dal Vice Presidente più anziano di età.

Rientra nella sfera di competenza dell'Ufficio di Presidenza tutto quanto non sia per Legge o Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito all'Ufficio di Presidenza è generale, ferma restando la rappresentanza legale del Presidente.

L'Ufficio di Presidenza può delegare, con apposita delibera, a singoli membri specifici poteri di amministrazione ordinaria e/o straordinaria di AdL, dandone la pubblicità richiesta dalla legge. In particolare, e tra gli altri, l'Ufficio di Presidenza ha le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) deliberare sulla Domanda di adesione degli aspiranti Soci;
- c) deliberare sulla richiesta di ammissione degli Amici Sostenitori;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- e) deliberare, sentito il parere dei Referenti Regionali, in merito alle richieste di adesione dei nuovi Soci soggetti collettivi indicati all'art. 5 e dei nuovi sostenitori;
- f) esercitare un ruolo di garanzia e di composizione delle controversie che sorgano all'interno dell'associazione nella eventuale fase preliminare precedente alla successiva devoluzione della controversia al Collegio dei Garanti;
- g) predisporre, la relazione annuale, ed il bilancio sociale da presentare alla Assemblea nazionale sull'attività di AdL;
- h) esaminare e valutare il bilancio economico predisposto dal Tesoriere;
- i) determinare la quota associativa annua per i Soci, previa consultazione della Consulta dei Referenti regionali;
- j) determinare il contributo di ammissione per gli Amici Sostenitori;
- k) concedere e revocare l'autorizzazione alle Assemblee regionali e provinciali di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi in qualità di articolazioni territoriali;
- l) promuovere, coordinare e verificare la nascita e l'andamento dei Presidi in altri Paesi;
- m) ratificare i provvedimenti di chiusura dei Presidi disposti dal Referente Regionale;
- n) stabilire direttamente la sospensione e la chiusura dei Presidi, per situazioni complesse dovuta ad un operato gravemente difforme dagli obiettivi di AdL e del presente Statuto;

*Paola Veglianta*



- o) sospendere, su proposta del Presidente, i Referenti regionali e i Referenti regionali della memoria, nominando al proprio interno un facente funzioni;
- p) esprimere pareri vincolanti sulla candidatura dei Referenti regionali, provinciali e di Presidio.
- q) ratificare la chiusura dei Presidi, determinata dal Referente Regionale
- r) richiedere ai Referenti regionali valutazioni su eventuali donazioni, lasciti, offerte di servizi a titolo gratuito e altri interventi finanziari a sostegno dell'attività istituzionale pervenute a AdL da soggetti economici della regione di competenza;
- s) nominare i Responsabili dei progetti nazionali, dei gruppi di lavoro nazionali e delle Commissioni nazionali permanenti;
- t) definire la struttura organizzativa di AdL in relazione alle attività da svolgere, individuando anche settori/aree e definendo mansioni e funzioni organizzative;
- u) In caso di assenza del referente regionale, accompagnare il percorso del coordinamento regionale verso nuove elezioni;
- v) escludere i Soci;
- w) escludere gli Amici Sostenitori.

## Art. 22 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, ed ha la rappresentanza legale di AdL.

Il Presidente nomina, tra i membri dell'Ufficio di Presidenza, fino a tre Vice Presidenti.

I compiti del Presidente sono:

- a) convocare l'Ufficio di Presidenza;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea nazionale, e definirne l'ordine del giorno;
- c) convocare e presiedere la Consulta dei Referenti regionali, e definirne l'ordine del giorno; e sovrintendere e coordinare l'insieme degli organi e delle attività di AdL, promuovendo il rispetto dei valori dello Statuto e degli indirizzi forniti dall'Assemblea nazionale;
- f) proporre all'Ufficio di Presidenza la sospensione dei Referenti regionali e dei Referenti regionali della memoria;
- g) esprimere parere vincolante sulla proposta di sospensione e revoca dei Referenti provinciali da parte del Referente Regionale;
- h) nominare, tra persone di sua fiducia, il Tesoriere;
- i) revocare e/o sostituire il Tesoriere

Il Tesoriere gestisce il patrimonio e le attività economiche dell'associazione, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea nazionale.

Il Tesoriere è invitato permanente alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

## Art. 23 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo di AdL ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale, che individueranno al loro interno il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori. I

*Pola Veglianta*

membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai Sindaci Revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti devono essere scelti tra le categorie di

soggetti cui all'art. 2397 codice civile.

I compiti del Collegio dei Sindaci Revisori sono:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nel suo concreto funzionamento;
- d) esercitare il controllo contabile;
- e) vigilare sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- f) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità requisiti di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci Revisori.

I Sindaci Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce periodicamente con cadenza trimestrale. E' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci Revisori e delibera a maggioranza. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale che verrà successivamente trascritto nel libro verbali dell'organo di controllo a cura del Presidente dello stesso. Il Collegio dei Sindaci Revisori è inoltre tenuto alla redazione della relazione al bilancio consuntivo dell'Associazione.

## Art. 24 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da almeno cinque membri eletti (comunque in numero dispari) dall'Assemblea nazionale scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia. Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni.

La prima volta è convocato dal Presidente di AdL. Alla prima riunione il Collegio nomina al suo interno il Presidente del Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti può dotarsi di un Regolamento interno.

Il Collegio dei Garanti si pronuncia collegialmente:

- a) sui ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio di Presidenza in materia di ammissione di nuovi Soci e di sospensione di un Socio, di revoca dell'autorizzazione alle assemblee e di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi;
- b) sulle decisioni di esclusione dell'Ufficio di Presidenza;
- c) su eventuali controversie interne.

Gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni, dall'evento a cui ci si vuole opporre, al Collegio dei

Garanti, il quale deciderà entro 60 giorni, dal ricevimento del ricorso, in forma scritta e motivata.

Nei casi di particolare complessità per lo svolgimento dell'istruttoria, il termine di risposta dei Garanti può essere al massimo di 120 giorni. Il maggior termine deve essere motivato all'interno della decisione.

## Art. 25 CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali di AdL a livello nazionale sono le seguenti:

- a) Il Presidente Nazionale
- b) li/i Presidente/i onorario/i
- c) I membri dell'Ufficio di Presidenza
- d) I membri del Collegio dei Sindaci Revisori
- e) I membri del Collegio dei Garanti.

Le cariche sociali di AdL a livello territoriale sono le seguenti:

- a) I Referenti regionali
- b) I Referenti provinciali
- c) Referenti dei presidi
- d) Referenti della memoria

Solo i Soci di AdL possono ricoprire cariche sociali. Solo i Garanti e i Sindaci Revisori possono essere scelti anche tra non a Soci di AdL.

---

## TITOLO IV - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - SCIoglimento

---

## Art. 26 IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

AdL trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative dei Soci;
- b) contributi di ammissione degli Amici Sostenitori;
- c) eredità, donazioni e legati di beni mobili e/o immobili;
- d) contributi pubblici e privati, anche provenienti da organismi internazionali, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) erogazioni liberali, incluse quelle provenienti da campagne di autofinanziamento;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- h) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni

Il patrimonio di AdL, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti,

*Paola Veglianta*

è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art. 27 ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, e sottopone il primo al Collegio dei Sindaci Revisori entro trenta giorni dalla data fissata per l'approvazione del bilancio. Il Collegio dei Sindaci Revisori dovrà esprimere i propri pareri in merito al bilancio sottoposto al suo esame entro il termine perentorio di 15 giorni.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, in caso di difficoltà nella convocazione dell'Assemblea, entro il termine più lungo di sei mesi.

Il bilancio consuntivo, dopo la sua approvazione, viene reso pubblico.

## **Art. 28 SCRITTURE CONTABILI E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

Oltre alle scritture contabili che permettano all'Associazione la redazione del bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri e degli altri documenti ritenuti utili o necessari per illustrare le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

1. libro dei Soci
2. libro dei volontari
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui dovranno essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali all'interno della sede dell'associazione. La richiesta dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione, domiciliato a questo fine presso la sede legale, e trasmessa per raccomandata o per posta elettronica certificata.

Il richiedente avrà diritto di esaminare i Libri Sociali presso la sede sociale e previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza. La documentazione consultata potrà essere utilizzata solo rapporti tra l'associato e l'associazione ovvero tra l'associato e gli organi dell'associazione.

*Roberto Veglianta*



## **Art. 29 SCIoglimento - CESSAZIONE • ESTINZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Nella medesima seduta l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà comunque devoluto, previa acquisizione del parere degli organismi competenti per legge, ad altri enti del Terzo settore con fini di utilità sociale conformi alle finalità di AdL.

## **Art. 30 RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

*Paola Veglianta*

UNIVERSITÀ VINCE